

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia [agricola] (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 200, pag. 28), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 331 del 24.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

9 settembre 2003

nella causa C-361/01 P: Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 115 — Regime linguistico vigente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Eccezione di illegittimità — Divieto di discriminazione»)

(2003/C 264/21)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-361/01 P, Christina Kik (rappresentata: gli avv.ti E. H. Pijnacker Hordijk e S. B. Noë) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 12 luglio 2001, nella causa T-120/99, Kik/UAMI (Racc. pag. II-2235), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühendahl, O. Montalto e J. Miranda de Sousa) sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils e N. Rasmussen), Repubblica ellenica (agenti: signore A. Samoni-Rantou e S. Vodina), Regno di Spagna (agente: S. Ortiz Vaamonde) e Consiglio dell'Unione europea (agente: signor G. Houttuin e signora A. Lo Monaco), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-22/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 1999/94/CE»)

(2003/C 264/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-22/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor I.M. Braguglia, assistito dal signor A. De Stefano), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 68 del 16.3.2002.

1) Il rispetto del divieto delle discriminazioni indirette basate sul sesso costituisce un presupposto della legittimità di ogni atto adottato dalle istituzioni comunitarie.

2) L'esame della prima questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della disposizione, contenuta agli artt. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, e 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, secondo cui la formazione a orario ridotto in medicina generale deve comportare vari periodi di formazione a tempo pieno.

(¹) GU C 97 del 20.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

9 settembre 2003

nella causa C-25/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Katharina Rinke contro Ärztekammer Hamburg (¹)

(«Parità di trattamento fra uomini e donne — Direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE — Obbligo di svolgere taluni periodi di formazione a tempo pieno nell'ambito di una formazione a orario ridotto in medicina generale»)

(2003/C 264/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-25/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Katharina Rinke e Ärztekammer Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 della direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU L 267, pag. 26), e 34 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), nonché sulla loro compatibilità con il divieto della discriminazione indiretta fondata sul sesso, quale sancito dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e V. Skouris, dai sigg. F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

9 settembre 2003

nella causa C-151/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein): Landeshauptstadt Kiel contro Norbert Jaeger (¹)

(«Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Nozioni di "orario di lavoro" e di "periodo di riposo" — Servizio di guardia ("Bereitschaftsdienst") prestato dai medici in ospedale»)

(2003/C 264/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-151/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Landeshauptstadt Kiel e Norbert Jaeger, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), e in particolare sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 3, della medesima, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: